



N. 74.

Legge che istituisce una Commissione Governativa per le Abitazioni (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 19 Dicembre 1945;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge:

Art. 1.

E' istituita una Commissione Governativa per le abitazioni la quale ha il compito di provvedere l'alloggio a quelle famiglie indigenti sammarinesi e a quei singoli che si trovano costretti ad abitare in locali angusti, antigienici, indecorosi; di esaminare, d'accordo con l'Ufficio di Sanità, coll'Ufficio Tecnico, colla Confederazione del Lavoro, colla Commissione Agraria, le condizioni igieniche delle abitazioni civili e coloniche e di provvedere all'obbligo del loro risanamento; di disciplinare gli affitti e il loro equo canone.

Art. 2.

La Commissione Governativa è formata di un Presidente e di due Membri.

Art. 3.

A collaborare colla Commissione Governativa Centrale, verranno chiamate le Giunte Ausiliari, istituite in ogni circoscrizione.

Art. 4.

I compiti esecutivi verranno disimpegnati dall'Ispettore di Polizia Urbana.

Art. 5.

La Commissione disporrà per un censimento delle famiglie sammarinesi che sono alloggiate in locali non idonei all'uso di civile abitazione, con classifica in ordine di gravità e di urgenza, e contemporaneamente per un censimento delle abitazioni che possono prestarsi a dare alloggio alle famiglie o ai singoli che si trovano in maggiore e più urgente necessità.

La sistemazione dovrà avvenire nell'ambito di ciascuna circoscrizione e possibilmente in pieno accordo coi proprietari di stabili per la scelta degli inquilini.

Art. 6.

Oltre alla sistemazione delle famiglie e persone male alloggiare, la Commissione, a mezzo degli organi subalterni, ha l'incarico della sistemazione di famiglie sammarinesi, che pur non trovandosi in uno stato di indigenza, fossero riconosciute in condizioni di doversi procurare altro alloggio.

Art. 7.

La Commissione, con l'intervento degli Uffici ed organi competenti, ha il compito di eseguire un censimento delle abitazioni che non corrispondono alle esigenze e alle condizioni previste dal Regolamento di igiene, determinando e imponendo ai proprietari i lavori di risanamento che si rendessero necessari, compatibilmente colle attuali circostanze, e assegnando un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori stessi.

In caso di inadempienza, essa ha la facoltà, previa ordinanza della Eccellentissima Reggenza, di far eseguire i lavori d'ufficio, addebitandone la spesa al proprietario.

Art. 8.

La Commissione ha altresì il compito di fissare l'equo canone degli alloggi e dei locali ad uso negozio, tenendo conto dell'importanza dei vari centri urbani rurali, della ampiezza degli alloggi, delle loro comodità e della loro ubicazione.

Art. 9.

Tutte le locazioni, senza eccezione, devono essere stipulate mediante contratto scritto e sottoscritto, compilato su carta da bollo di L. 5, nel quale devono essere indicati i vani locati, i termini della locazione ecc.

I contratti di locazione in corso dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettore di Polizia Urbana nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, e i contratti susseguenti dovranno essere trasmessi entro otto giorni dalla loro stipulazione.

Art. 10.

Gli albergatori e coloro che cedono in affitto camere ammobiliate dovranno ottenere il benestare della Commissione Governativa per la fissazione del prezzo e tener esposta la tabella con l'indicazione della tariffa stabilita.

Art. 11.

Fino a nuove disposizioni gli sfratti da appartamenti e camere e vani in genere, anche per uso negozio, non potranno essere eseguiti senza preventivo benestare della Commissione Governativa.

Art. 12.

In caso di provvedimenti e di requisizioni adottate dalla Commissione, i Decreti relativi dovranno essere firmati dalla Ecc.ma Reggenza.

Art. 13.

I contravventori alle disposizioni stabilite negli articoli precedenti verranno puniti a norma di Legge.

Art. 14.

La presente Legge abroga i Decreti precedenti in materia di abitazioni e di affitti ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Dicembre 1945 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Secondo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.